



COMUNE DI VALDERICE

Provincia di Trapani

Determinazione n° 57 del 13/02/2020

SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT

OGGETTO: AFFIDAMENTO, PER IL BIENNIO 2020-2021, DELL'INCARICO DI R.S.P.P. (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE), AL PERITO INDUSTRIALE, DOTT. VITTORIO CASSARA', CONSULENTE IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO DISCIPLINARE D'INCARICO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 09 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. – CIG: Z1C2C0C3AE.

I RESPONSABILI DEI SETTORI

ED IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
NELLA LORO QUALITA' DI COMPONENTI DEL
“DATORE DI LAVORO COLLEGIALE DELL'ENTE”

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 15 del 31 dicembre 2019, avente per oggetto “Deliberazione di G.M. n. 202 del 28 dicembre 2017 e Deliberazione di G.M. n. 240 del 17 dicembre 2019 inerente la soppressione della posizione organizzativa afferente alla preposizione del settore VI. – Nomina Responsabili dei Settori per l'anno 2020”, con il quale gli scriventi sono stati nominati Responsabili dei Settore dell'Ente, dal 01.01.2020 al 31.12.2020.

Adottano la seguente determinazione:

Richiamata la determinazione sindacale n. 04 del 20.01.2011, istitutiva del “*Datore di Lavoro Collegiale*” del quale sono chiamati a farne parte tutti i preposti alle articolazioni di massima dimensione dell'Ente;

Premesso:

- che occorre procedere all'individuazione del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) del Comune, al quale affidare i compiti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e che ha confermato a carico degli Enti Locali precisi adempimenti, tra cui l'obbligo per il datore di lavoro, sancito dall'art. 17, comma 1 lettera b), di provvedere alla nomina del RSPP per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- che il Responsabile di tale Servizio collabora con il Datore di lavoro, il Medico competente ed il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, alla realizzazione del *Documento di Valutazione dei Rischi*;
- che per tale figura, obbligatoria per legge, il citato decreto impone, all'art. 38, il possesso di determinati requisiti che l'Ente non dispone e che è, pertanto, necessario procedere ad individuare un libero professionista tra quelli abilitati all'esecuzione degli adempimenti previsti dal richiamato Decreto Legislativo 9.4.2008, n. 81;

Considerato che la esclusività in capo al datore di lavoro del potere/dovere di designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per la natura fiduciaria dell'incarico, si desume anche dall'art. 2, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 81/2008 che definisce RSPP la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”;

Rilevato che, con riguardo alla norma di cui al punto precedente, il senso dello spiccato carattere fiduciario del rapporto che lega il RSPP al datore di lavoro trova una significativa enfaticizzazione nell'inciso “a cui risponde”, a riprova del fatto che, delle scelte tecnico/organizzative che di volta in volta assume, il RSPP dovrà rendere conto al datore di lavoro, per le successive decisioni che questi, proprio in ragione delle attività che il primo svolge nel suo interesse, dovrà adottare;

Considerato che la giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., 28 gennaio 2009, n. 4123) ha affermato che, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro non può delegare la designazione del RSPP, oltre, ovviamente, la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28, neanche nell'ambito d'impresе di grandi dimensioni, “per l'importanza e, all'evidenza, per l'intima correlazione con le scelte aziendali di fondo che sono e rimangono attribuite al potere/dovere del datore di lavoro;

Considerato, sempre con riguardo al carattere fiduciario dell'incarico, che la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., Sez. IV, 15 gennaio 2010, n. 1834) ha affermato che il RSPP è un consulente del datore di lavoro ed i risultati degli studi e delle elaborazioni dello stesso sono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo è chiamato a rispondere, comunque, delle eventuali negligenze del consulente;

Considerato che il tenore delle norme regolatrici della materia ed i pronunciamenti giurisprudenziali di legittimità sono il segno evidente che della scelta del RSPP e delle conseguenze che da essa derivano sugli assetti dell'organizzazione della prevenzione il datore di lavoro deve essere pienamente consapevole, deve avere cioè personale coscienza e consapevolezza della “statura professionale” della persona che ha designato e alle cui indicazioni operative dovrà conformare il proprio operato, della cui attuazione è chiamato a rispondere anche sul piano penale, a cominciare evidentemente dall'attività di valutazione dei rischi;

Considerato, quindi, che, già solo sulla base delle chiare previsioni contenute nelle richiamate tassative/cogenti norme del D. Lgs. n. 81/2008 [art. 2, comma 12, lett.y), e art. 17], nonché negli artt. 31 e 32 dello stesso D. Lgs., le uniche che espressamente e compiutamente disciplinano la materia e che, essendo norme speciali, prevalgono su ogni altra fonte normativa di carattere generale, e preso atto dei citati pronunciamenti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione, ***deve ritenersi legittimo il conferimento diretto dell'incarico de quo da parte del datore di lavoro e che, in capo a quest'ultimo, deve ritenersi sussistente un potere/dovere esclusivo (non delegabile) della designazione di cui trattasi;***

Visto, tuttavia, anche il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazioni delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto, in particolare, l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, e successivo D.Lgs 56/2017, secondo il quale “Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#). secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta ;

Considerato che, con riguardo ai “servizi o forniture” in generale, secondo l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, le spese che risultano di importo inferiore a euro 40.000 (al netto

dell'IVA, come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture con risposta del 2 luglio 2008 a quesito del 29 giugno 2007) sono soggette ad un regime procedurale semplificato;

Dato atto che nello scorso biennio 2018-2019 il suddetto servizio è stato svolto dal Dott. Vittorio Cassarà, con efficienza e soddisfacente professionalità, per un compenso ammontante ad € 6.150,00 annui (compresa IVA e cassa previdenza), giusto disciplinare già scaduto, per cui occorre urgentemente provvedere, all'individuazione di un nuovo RSPP, onde soddisfare le richieste già formalizzate da parte di titolari di P.O. dei Settori dell'Ente;

Dato atto, altresì, che il Dott. Vittorio Cassarà, Perito Industriale, con studio professionale in 90047 Partinico (PA) via Treviso n. 2, C.F.: CSSVTR77L31A176K, P.I.: 05525560826, con sua nota del 16.12.2019, acclarata al n. 0034002 del Protocollo Generale dell'Ente, ha fatto pervenire apposita offerta economica per l'incarico di RSPP esterno, la cui prestazione verrebbe assicurata al Comune di Valderice a fronte di un compenso pari ad € 5.508,30 per ogni anno, del biennio 2020-2021, comprensivo di Iva e Cassa previdenziale (con un risparmio annuo considerevole per l'Ente, pari a € 641,70);

Atteso che il prezzo proposto dal Dott. Vittorio Cassarà risulta congruo, rispetto al mercato di riferimento ed alla natura/entità delle prestazioni da rendere e si presenta particolarmente vantaggioso per l'Ente, non da ultimo considerando la notevole professionalità, disponibilità e puntualità dimostrate dallo Studio in occasione dello svolgimento dei precedenti incarichi, avendo assicurato, al di là dei compiti istituzionali propri legislativamente previsti (v. art. 33 D. Lgs. n. 81/2008), una continua assistenza, nella materia de qua, anche con immediati interventi in loco a richiesta dell'Amministrazione, ovvero ancora in caso di infortuni, malattie professionali o ispezioni programmate, con la positiva conseguenza che, vivendo quasi settimanalmente la realtà dell'Ente, è stato ed è più facile focalizzare le problematiche e quindi fornire risposte adeguate;

Considerato che il servizio di che trattasi rientra tra quelli per i quali è ammesso, in relazione all'importo contenuto della spesa per affidamento di lavori, servizi e forniture, inferiori a € 40.000,00, il ricorso alla procedura semplificata tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto opportuno, con la presente determinazione, impegnare la somma necessaria di € 11.016,60, per il **biennio 2020-2021** (pari ad € **5.508,30 per ogni anno**), comprensiva di Iva e Cassa di Previdenza, imputandola all'intervento 01101.03.0067, gestione provvisoria, dando atto che trattasi di spesa assunta ai sensi dell'art. 163, comma del D.Lgs. 267/2000, per evitare danni gravi e certi all'Ente;

Visti:

- l'O.R.EE.LL., approvato con L.R. 16/63 e succ. modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 163 e l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo codice dei contratti.

DETERMINANO

Per le motivazioni espresse in narrativa che s'intendono di seguito integralmente riportate e trascritte di:

1. **Di affidare**, per il biennio 2020-2021, al Dott. Vittorio Cassarà, Perito Industriale, con studio professionale in Via Treviso n. 2 - 90047 Partinico (PA), C.F.: CSSVTR77L31A176K, P.I.: 05525560826, l'incarico di R.S.P.P. (*Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*) esterno del Comune di Valderice, inerente ai compiti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. **Di approvare** l'allegato *Disciplinare d'incarico*, che della presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. Di impegnare, a favore del prefato professionista, Dott. Vittorio Cassarà, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € **11.016,60**, per il **biennio 2020-2021** (pari ad € **5.508,30 per ogni anno**), comprensiva di Iva e Cassa di Previdenza, in considerazione dell'esigibilità della medesima, e nel rispetto dell'art. 163, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, imputandola al bilancio corrente, in esercizio provvisorio, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Intervento	Missione/ Programma Titolo Macroaggr.	CAP	Identificativo/Cont o FIN (V liv. Piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2020	2021	2022
1.01.02.03	01101.03.0067	0067	1.03.02.10.001	€ 5.508,30	€ 5.508,30	

4. Di dare atto che l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nelle attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6);

5. Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;

6. Di dare atto che la spesa viene assunta in esercizio provvisorio del Bilancio corrente, poiché trattasi di spesa indispensabile per evitare danni gravi e certi all'Ente ai sensi dell'art. 163 comma 5 del D. Lgs. 267/2000;

7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. Di incaricare il Responsabile del Settore I Affari Generali - Servizio II Risorse Umane ad acquisire il relativo CIG, a firmare digitalmente la presente determinazione, a firmare il relativo disciplinare d'incarico, in nome e per conto di tutti i componenti del "Datore di lavoro collegiale" di questo Ente;

9. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

10. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

F.to Filippo Iovino – Responsabile del Settore I – AA.GG. _____

F.to Angela Giurlanda – Responsabile del Settore II – SS.FF. _____

F.to Giuseppe Todaro – Responsabile del Settore III – SS.DD. _____

F.to Alberto Fontana – Responsabile del Settore IV – URB. _____

F.to Giovanni Corso – Responsabile del Settore V - LL.PP. _____

F.to Laura Bondi – Responsabile del Settore VII – SS.SS. _____

F.to Andrea Vinci – Responsabile del Settore VIII – TERR. E MAN. _____

F.to Giuseppe Alcamo - Responsabile del CORPO di P. M. _____

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale